


COMUNE DI VILLENEUVE

COMMUNE DE VILLENEUVE



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN LOCALITA' PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

(testo coordinato)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2011

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 22.05.2013

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 15.06.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 02.10.2015

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN LOCALITA' PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione del parcheggio comunale ubicato in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, disposto su tre livelli: piano strada, piano seminterrato e piano interrato, alle condizioni che seguono;
2. L'utilizzazione degli spazi per la sosta è libera in ogni piano del parcheggio.

CAPO II PRESCRIZIONI SULL'UTILIZZO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

3. La Giunta Comunale potrà con apposita delibera riservare alcuni stalli a disposizione di Enti e/o associazioni senza fini di lucro. L'utilizzo dei posti riservati da non aventi diritto comporterà il pagamento di una sanzione pari a quanto previsto dal codice stradale nel caso di divieto di sosta. Gli stalli riservati dovranno essere opportunamente segnalati con oneri a carico degli aventi diritto.
4. Il Comune o l'Ente gestore non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti da veicoli ovvero furti sottrazioni, effrazioni o al danneggiamento degli stessi;
5. In caso di chiusura del parcheggio per la realizzazione di lavori straordinari, dei quali verrebbe data preventiva comunicazione per mezzo di avvisi, il Comune o l'Ente gestore declina ogni responsabilità per le autovetture lasciate nel parcheggio e si riserva la possibilità della rimozione forzata delle stesse.
6. E' fatto obbligo di lasciare la propria auto nelle apposite strisce con il motore spento, perfettamente frenata ed inoltre di adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi. Il Comune si riterrà autorizzato a sanzionare e/o rimuovere i veicoli parcheggiati irregolarmente o che costituiscono intralcio.
7. All'interno del parcheggio il cliente deve rispettare le norme del Codice della Strada, la segnaletica stradale stabilita dal Comune, le indicazioni che si presentano per iscritto mediante cartelli oppure fornite verbalmente dagli addetti del Comune. La mancata osservanza delle anzidette prescrizioni concorrerà ad attribuire al cliente inadempiente, l'esclusiva responsabilità personale in relazione ad eventuali danni provocati al proprio o altrui veicolo, persone o cose.

8. E' fatto assoluto divieto:

- utilizzare fuoco o luci aperte, effettuare lo scarico e il deposito di oggetti;
- effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo, ricarica batterie, ecc;
- parcheggiare veicoli sprovvisti di targa, o con perdite dai serbatoio o con altri difetti suscettibili di recare danno;

Inoltre, relativamente al piano interrato e seminterrato:

- fumare;
- sostare con il motore acceso,
- accendere o parcheggiare veicoli con propulsore a gas (G.P.L. o metano);
- tenere negli autoveicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili o esplosive, oggetti pericolosi

9. Il cliente del parcheggio accetta le presenti condizioni generali e tutte le clausole in queste contenute.

10. In ordine a qualsiasi controversia è competente il foro di Aosta.